

MONDADORI

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 19 aprile 2012 (I convocazione)
e del 20 aprile 2012 (II convocazione)

Relazioni illustrative degli Amministratori

MONDADORI

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 19 aprile 2012 (I convocazione)
e del 20 aprile 2012 (II convocazione)

Relazioni illustrative degli Amministratori

Ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
e degli articoli 73 e 84-*ter* del Regolamento Emittenti Consob
adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 19 aprile 2012 (I convocazione)
e del 20 aprile 2012 (II convocazione)

Relazione illustrativa degli Amministratori

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni
proprie, ai sensi del combinato disposto degli arti-
coli 2357 e 2357-ter del codice civile.

MONDADORI



Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Sede Legale : Milano, Via Bianca di Savoia 12
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584
Capitale sociale Euro 64.079.168,40 i.v.

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19/20 aprile 2012
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Signori Azionisti,

L'Assemblea del 21 aprile 2011 aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e con durata stabilita fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, l'acquisto di un numero massimo di 16.546.887 azioni proprie.

L'autorizzazione assembleare consentiva il raggiungimento del limite del 10,52% dell'attuale capitale sociale, tenuto conto delle complessive n. 22.367.587 azioni già direttamente o indirettamente possedute dalla Società alla data della delibera e degli effetti dell'annullamento di n. 12.971.492 azioni proprie già in portafoglio, deliberato dalla medesima assemblea del 21 aprile 2011 in sede straordinaria ed eseguito con decorrenza 2 agosto 2011, decorsi i termini di cui all'art. 2445 codice civile.

Il prezzo unitario di acquisto era stato determinato con riferimento ad un importo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello dell'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello dell'operazione di acquisto, aumentato del 10%, ferma comunque l'applicazione delle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003 in termini di prezzi e di volumi giornalieri di acquisto.

L'Assemblea del 21 aprile 2011 aveva inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie acquistate o comunque in portafoglio alla società sulla base di un prezzo o valore unitario delle azioni oggetto di disposizione

non inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

In esecuzione della delibera del 21 aprile 2011 sono state acquistate sul mercato da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. complessive n. 2.926.822 azioni proprie, corrispondenti all'1,18% del capitale sociale.

Ad esito delle operazioni di acquisto di cui sopra, alla data della presente relazione il numero di azioni proprie complessivamente detenute, direttamente o indirettamente, è pari a n. 12.322.917 corrispondente al 5% del capitale, di cui n. 7.805.431 direttamente in portafoglio ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e n. 4.517.486 possedute dalla controllata Mondadori International S.p.A.

In considerazione della scadenza della precedente autorizzazione assembleare del 21 aprile 2011 ed al fine di mantenere in capo al consiglio di amministrazione la facoltà di cogliere eventuali opportunità di investimento o di operatività sulle azioni proprie, Vi proponiamo di rinnovare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e comunque per un periodo massimo di 18 mesi dalla delibera assembleare, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie e a disporre delle azioni proprie acquistate, secondo le modalità che seguono:

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie trovano fondamento, in linea con le precedenti autorizzazioni assembleari, nell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di:

- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio quale eventuale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società;
- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla società, da società controllate o da terzi;

- disporre eventualmente, ove ritenuto strategico per la società, di un'opportunità di investimento anche in relazione alla liquidità disponibile;
- disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio delle opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'Assemblea degli Azionisti. In merito alle modalità applicabili ai Piani di Stock Option si rinvia ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'art. 84 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e disponibili sul sito www.mondadori.it.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto fino ad ulteriori massime n. 12.322.917 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,26.

Il numero massimo di ulteriori azioni acquistabili indicato consentirebbe il raggiungimento - tenuto conto delle complessive n. 12.322.917 azioni già in portafoglio (di cui n. 7.805.431 detenute direttamente e n. 4.517.486 tramite la controllata Mondadori International S.p.A.) - del 10% dell'attuale capitale sociale, rappresentato da n. 24.645.834 azioni ordinarie.

3. Ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

In relazione a quanto indicato al precedente punto 2 il numero massimo di azioni acquistabili in base all'autorizzazione assembleare proposta si riferisce al limite del 10% dell'attuale capitale sociale, tenuto anche conto delle azioni già in portafoglio e delle azioni possedute da società controllate da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Conseguentemente non eccede, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile, quale da ultimo riformulate con D.L. 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la quinta parte del capitale sociale.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

La durata dell'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi successivi alla data della relativa delibera dell'Assemblea ordinaria, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

5. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto viene determinato sulla base dei medesimi criteri oggettivi di cui alla precedente autorizzazione e quindi per un prezzo unitario non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%. Si applicano comunque, in termini di prezzi di acquisto, le ulteriori condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003 richiamate al successivo punto 6.

In relazione al disposto dell'art. 2357, comma 1, codice civile gli acquisti verranno comunque effettuati nei limiti della riserva disponibile "sovrapprezzo azioni" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.

Gli acquisti verranno effettuati, ai sensi dell'art. 144 bis comma 1 lettera b) del Regolamento Consob n.11971/1999, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, nonché in osservanza di ogni altra norma applicabile.

Gli acquisti verranno inoltre effettuati, in termini di definizione dei volumi e dei prezzi unitari, in conformità alle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003, ed in particolare:

- non verranno acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul mercato di acquisto;

- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Mondadori nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, fermo restando che il prezzo o il valore unitario attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

E' inoltre richiesta l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi a un prezzo corrispondente al relativo prezzo di esercizio o di conversione.

Relativamente alle modalità di disposizione delle azioni proprie a fronte dell'esercizio di opzioni assegnate ai beneficiari dei Piani di Stock Option il prezzo corrisponderà ai relativi prezzi di esercizio delle opzioni.

Proposte di delibere

Signori Azionisti,

se concordate con le nostre proposte Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

"l'Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,

vista la relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. *di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, l'acquisto di un numero massimo di ulteriori - rispetto alle n. 12.322.917 azioni già*

direttamente o indirettamente detenute dalla Società - n. 12.322.917 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26. Gli acquisti potranno essere effettuati, in una o più volte, ad un corrispettivo unitario minimo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente l'operazione di acquisto aumentato del 10%. La definizione dei volumi e dei prezzi unitari di acquisto dovrà comunque avvenire secondo le condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003.

La durata della presente autorizzazione è stabilita fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione;

- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, di procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della società, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e così, ai sensi dell'art. 144 bis, comma 1 lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*
- 3. di costituire quale riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2357-ter, ultimo comma codice civile, parte della riserva sovrapprezzo azioni per importo corrispondente agli acquisti effettuati;*
- 4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio alla società, sia mediante alienazione delle*

stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione previste dalla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, sia a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi, attribuendo agli stessi amministratori la facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni. Il prezzo o il valore unitario attribuito alle azioni oggetto di disposizione non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ovvero, relativamente agli atti di disposizione a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi, dovrà corrispondere al relativo prezzo di esercizio o di conversione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

5. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, a fronte dell'esercizio di opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate o da assegnare ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'assemblea degli azionisti, a prezzi corrispondenti ai prezzi di esercizio delle opzioni stabiliti con le modalità di cui ai relativi regolamenti.*

L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali.

9 marzo 2012

Arnoldo Mondadori Editore SpA
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Marina Berlusconi



Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 19 aprile 2012 (I convocazione)
e del 20 aprile 2012 (II convocazione)

Relazione illustrativa degli Amministratori

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

- Determinazione del numero dei componenti.
- Determinazione della durata in carica.
- Determinazione dei compensi.
- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Sede Legale : Milano, Via Bianca di Savoia 12
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584
Capitale sociale Euro 64.079.168,40 i.v.

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19/20 aprile 2012

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

- **Determinazione del numero dei componenti.**
- **Determinazione della durata in carica.**
- **Determinazione dei compensi.**
- **Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea del 29 aprile 2009 per gli esercizi 2009/2010/2011.

L'Assemblea è quindi chiamata, previa determinazione, nei limiti di statuto, del numero dei componenti e della durata in carica, a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'art. 17 dello statuto, precisandosi al riguardo che l'elezione degli amministratori avviene secondo le modalità del voto di lista.

In particolare si segnala che, secondo lo statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria pro tempore vigente e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero almeno due se il consiglio sia composto da più di sette membri, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dal citato art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998.

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetterà, per statuto, all'amministratore elencato al primo posto della lista di maggioranza (come di seguito identificata).

L'Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso al Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che l'Assemblea aveva fissato, relativamente al compenso lordo annuo per il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, un importo determinato in euro 15.000 per il Presidente e in euro 10.000 per ciascuno degli altri amministratori.

MODALITÀ, TERMINI E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello statuto, entro i 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste potranno essere depositate, anche tramite le modalità di comunicazione a distanza specificate nella convocazione, dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente, alla data di deposito della lista, almeno la percentuale del capitale sociale stabilita da Consob ai sensi dell'art. 144-septies, comma 1, del Regolamento Emittenti.

Con delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012, la percentuale applicabile ad Arnoldo Mondadori Editore SpA è stata fissata al 2,5% del capitale sociale.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a quindici, ciascuno dei quali abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal D. Lgs. 58/1998, sopra richiamati, per gli amministratori indipendenti di società

quotate; ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i citati requisiti.

Le liste depositate dovranno inoltre essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999;
- da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, dalle dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'accettazione della candidatura.

PUBBLICITÀ DELLE PROPOSTE DI NOMINA

La società, almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea, convocata per il giorno 19 aprile 2012 (20 aprile in eventuale seconda convocazione), metterà a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet www.mondadori.it e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari, le liste depositate dagli azionisti.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

In applicazione delle disposizioni dell'art. 17 dello statuto sociale, l'elezione degli Amministratori avverrà secondo le modalità di seguito riportate in termini sintetici, rinviandosi peraltro al testo del citato art. 17 dello statuto l'esposizione integrale delle modalità di nomina:

- i voti ottenuti dalle liste in assemblea sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono quindi disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà, corrispondente all'1,25%, di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- qualora sia presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto sulla medesima e, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti amministratori i

candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- in mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

PUBBLICITÀ DELL'ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell'art. 144-novies del Regolamento Emittenti Consob, in merito all'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della società in merito al possesso in capo ad uno o più componenti dell'organo amministrativo dei requisiti di indipendenza previsti dal citato art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 nonché dei requisiti d'indipendenza riferibili alle disposizioni del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana SpA.

Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

- stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da definirsi, in conformità alla relativa previsione dello statuto, fra un minimo di sette ed un massimo di quindici amministratori;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del limite di tre esercizi di cui all'art. 2383 del codice civile;
- determinare il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità sopra espone

Rispetto a quanto sopra, con particolare riferimento alla valutazione degli eventuali rapporti di collegamento tra le liste, si invitano gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

9 marzo 2012

Arnoldo Mondadori Editore SpA
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Marina Berlusconi



Assemblea Ordinaria degli Azionisti
del 19 aprile 2012 (I convocazione)
e del 20 aprile 2012 (II convocazione)

Relazione illustrativa degli Amministratori

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi
2012/2013/2014.

- Determinazione dei compensi.
- Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.

MONDADORI



Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Sede Legale : Milano, Via Bianca di Savoia 12
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584
Capitale sociale Euro 64.079.168,40 i.v.

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19/20 aprile 2012
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012/2013/2014.

- **Determinazione dei compensi.**
- **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2011 scade il periodo di carica del Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea del 29 aprile 2009 per il triennio 2009/2010/2011.

L'Assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, secondo i termini e le previsioni dell'art. 27 dello statuto, precisandosi al riguardo che l'elezione dei sindaci avviene secondo le modalità del voto di lista.

Si segnala che, secondo lo statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle previsioni di legge e regolamentari vigenti e dallo statuto; in particolare ai sensi del citato art. 27 tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali e delle Società di Revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Inoltre non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza eventualmente depositata ovvero, in caso di presentazione di un'unica lista, al candidato indicato al primo posto nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista medesima. Il tutto secondo le modalità statutarie di seguito specificate.

Il Collegio Sindacale, ai sensi di legge, resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

L'Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso del Collegio Sindacale. Si ricorda che, relativamente al compenso annuo del Collegio Sindacale attualmente in carica, l'assemblea aveva fissato in euro 60.000 lordi il compenso per il Presidente e in euro 40.000 lordi il compenso per ciascuno dei sindaci effettivi.

MODALITÀ, TERMINI E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello statuto, entro i 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste potranno essere depositate, anche tramite le modalità di comunicazione a distanza specificate nella convocazione, dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno la percentuale di capitale sociale pubblicata da Consob ai sensi dell'art. 144-*septies*, comma 1, del Regolamento Emittenti. Con delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012, la percentuale applicabile ad Arnoldo Mondadori Editore SpA è stata fissata al 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista.

Ricorrendo l'ipotesi in cui entro i termini di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di tre giorni di calendario e la percentuale di presentazione delle liste sarà ridotta all'1,25%.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri effettivi e supplenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste depositate dovranno inoltre essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, con riferimento alle disposizioni dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob;
- da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato (con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società anche in conformità alle disposizioni dell'art. 2400 del codice civile) nonché dalle dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti di legge e di statuto e dalla loro accettazione della candidatura.

PUBBLICITÀ DELLE PROPOSTE DI NOMINA

La società metterà a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, le liste dei candidati depositate dagli azionisti.

Nell'ipotesi, sopra richiamata, in cui entro i 25 giorni precedenti l'assemblea, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, la società diramerà un comunicato indicando l'ulteriore termine per la presentazione delle liste e la riduzione alla metà della percentuale di presentazione.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

In applicazione delle disposizioni del citato art. 27 dello statuto sociale, l'elezione dei Sindaci avverrà in conformità alle seguenti modalità:

- a) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti saranno tratti – in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che sia stata presentata e votata dagli azionisti che non siano collegati, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato e votato la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà eletto Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, qualora la lista ottenga la maggioranza relativa (richiesta dall'art. 2368 e seguenti del codice civile) risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo statuto, il Collegio Sindacale verrà rispettivamente nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

PUBBLICITÀ DELL'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti Consob, in merito all'avvenuta nomina del Collegio Sindacale, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della società, in merito al possesso in capo ad uno o più componenti del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

- determinare il compenso del Collegio Sindacale;
- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità sopra esposte.

Rispetto a quanto sopra, con particolare riferimento alla valutazione degli eventuali rapporti di collegamento tra le liste, si invitano gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

9 marzo 2012

Arnoldo Mondadori Editore SpA
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Marina Berlusconi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marina Berlusconi', written in a cursive style.